

ALLEGATO "A" ALL'ATTO NUMERO

DEL REPERTORIO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita con funzioni di Gruppo di Azione Locale (GAL) una società a responsabilità limitata colla denominazione "**AGENZIA DI SVILUPPO GAL GENOVESE s.r.l.**".

ARTICOLO 2) - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La società ha **sede** nel Comune di Genova, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente registro imprese a sensi dell'art. 111-*ter* disposizioni d'attuazione del codice civile.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie, unità locali operative comunque denominate, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito territoriale del medesimo Comune; compete invece ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, così come di trasferire la sede sociale in un diverso Comune.

2.3 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ARTICOLO 3) - DURATA DELLA SOCIETA'

3.1 La **durata** della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4) - OGGETTO SOCIALE

4.1 La società ha per **oggetto** le seguenti attività Eed esse sono rivolte prevalentemente a favore dei soci:

1- l'animazione e lo sviluppo delle aree rurali della Provincia di Genova intesi come rilancio dello sviluppo economico, dell'occupazione, della qualità della vita e dei servizi al territorio;

2- lo svolgimento di attività rivolte al miglioramento delle attività dei comparti delle diverse filiere economiche del turismo, dei trasporti, dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del terziario, dei servizi socio-culturali, dell'innovazione e della ricerca.

In particolare nei predetti settori potrà:

- Svolgere attività di agenzia di sviluppo del territorio provinciale, con particolare attenzione rivolta alla attivazione di progetti su fondi europei, nazionali, regionali o di qualsiasi altro soggetto potenziale erogatore,
- realizzare studi di fattibilità e di sviluppo economico,
- effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale,
- realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economico/finanziario, di marketing, di pubblicità, di informazione, di gestione di banche dati, di formazione ed informazione su nuove tecnologie.
- realizzare materiali divulgativi, ivi compresi notiziari e pubblicazioni periodiche.
- organizzare e gestire eventi e fiere,
- potrà, altresì partecipare a Programmi ed Iniziative a carattere Comunitario, Nazionale, Regionale e Provinciale aventi attinenza con i settori sopra citati.
- commercializzare prodotti,

La Società potrà concedere garanzie reali e personali anche a favore di terzi ivi comprese le fideiussioni e potrà compiere attività finanziarie, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico. La Società non potrà svolgere attività di intermediazione mobiliare (di cui all'art. 1 del D.L. 23 luglio 1996 N° 415) né rilasciare garanzie nei confronti del pubblico (di cui all'art.106 del D.L. 1 settembre 1993 N° 385)

4.2 La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compier ricerche di mercato e elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche d'import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

4.3 La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

4.4 Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali. In particolare le attività finanziarie debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi vigenti in materia.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) - CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO

5.1 Il **capitale** sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è diviso in quote da Euro 1,00 cadauna, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, ovvero in forza di decisione del Consiglio di Amministrazione o degli Amministratori, a sensi del successivo art. 37.

5.2 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.3 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La decisione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in denaro.

5.4 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione d'una polizza d'assicurazione o d'una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio, aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La polizza assicurativa o la fideiussione bancaria devono essere rilasciate con la clausola "a prima richiesta" e con la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione e possono, in qualsiasi momento, essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.5 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo (nel prosieguo indicato come diritto di opzione) in proporzione delle partecipazioni da essi possedute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti a libro soci, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso, il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai

soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

E' altresì attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazione di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile; in tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile.

5.6 Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

5.7 All'organo amministrativo è attribuita la facoltà di aumentare il capitale, per non più di una volta in ciascun esercizio sociale, sino ad un ammontare massimo pari a Euro 50.000 (cinquantamila).

5.8 Nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, la percentuale di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

ARTICOLO 6) - RIDUZIONE DEL CAPITALE

6.1 Il capitale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, salvo quanto disposto dal successivo art. 37.

6.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. I soci hanno comunque diritto ad ottenere dalla società, dalla data di convocazione e sino alla data

fissata per l'assemblea, copia di detti documenti. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 7) - FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare, salvo il disposto dell'articolo 37.

7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 C.C..

ARTICOLO 8) - PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DEI SOCI.

8.1 La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad Euro 1,00 od a multipli.

Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci anche in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati. In mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

8.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società od alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'art. 2473, comma 1, del codice civile, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione presa dai soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

8.3 I particolari diritti riconosciuti ai soci cessano dal momento in cui il socio a cui favore sono riconosciuti perde la qualità di socio (per morte, recesso, esclusione, cessione).

8.4 Nel caso di comproprietà d'una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 C.C.

8.5 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni sociali, s'applica l'art. 2352 C.C.

ARTICOLO 9) - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI.

9.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, ai sensi del successivo art. 9.3.

9.2 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "trasferimento per atto tra vivi" si intende qualsiasi negozio di alienazione, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto su dette partecipazioni o diritti, nella più ampia accezione del termine, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita la permuta, la donazione, la dazione in pagamento, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione in blocco, forzata o coattiva, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione.

9.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2, dovrà comunicare la propria offerta, con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, i quali dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà

comunicato al socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, essendo tale l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione, entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato,

mediante relazione giurata di un esperto nominato da Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione, l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione di cui al precedente art. 5.5;

- il trasferimento di partecipazione per atto tra vivi che avvenga senza l'osservanza del diritto di prelazione di cui al presente articolo, si considera inefficace nei confronti della società e dei soci e, pertanto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, del diritto di voto, del diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società;

- la cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione di cui al precedente art. 5.5 sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

9.4 Il diritto di prelazione è escluso:

a) nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, nonché del coniuge, dei parenti in linea retta dell'alienante, in qualunque grado;

b) nell'intestazione a società fiduciaria o nella reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del

mandato fiduciario) agli effettivi proprietari;

c) nei trasferimenti in favore di società controllanti della società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia;

d) nei che il socio sia una società nello scioglimento dello stesso ed assegnazione ai soci;

9.5 Nella fattispecie di cui all'art. 2466, secondo comma, del codice civile, le partecipazioni dei soci morosi, in mancanza di offerte di acquisto da parte di altri soci, potranno essere vendute all'incanto.

ARTICOLO 10) - TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

10.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa.

10.2 In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

ARTICOLO 11) - RECESSO DEL SOCIO

12.1 Il diritto di recesso compete:

a) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, all'aumento del capitale sociale mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi;

b) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ;

c) ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, a norma dell'art. 34, sesto comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

11.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente articolo 11.1, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso ovvero entro novanta giorni dalla medesima data, nel solo caso di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo, a sensi dell'art. 34, sesto comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al registro imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Le partecipazioni del socio recedente sono inalienabili. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

11.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione, al valore da determinarsi a sensi del successivo art. 12.

ARTICOLO 12) - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDENTE

12.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto d'ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e d'ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata d'un esperto nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su

istanza della parte più diligente; s'applica in tal caso il 1° comma dell'art. 1349 codice civile.

12.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società.

12.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte d'un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili (con conseguente attribuzione della partecipazione del socio receduto a tutti gli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni) o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 codice civile.

Tuttavia, se a seguito del rimborso della partecipazione del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti, al fine di consentire loro di provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive partecipazioni, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione od allo scioglimento della società.

ARTICOLO 13) - ESCLUSIONE DEL SOCIO

13.1 Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 100% (cento per cento) del capitale sociale, non computandosi la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, può essere escluso per giusta causa il socio che :

- non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua partecipazione e ciò a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2466 codice civile;
- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;

- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con sentenza passata in giudicato;
- sia sottoposto a procedure concorsuali o sia dichiarato fallito;
- sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- acquisisca, direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente;
- non partecipi consecutivamente, senza valido e documentato motivo, al numero di 5 decisioni o riunioni assembleari dei soci;
- eserciti attività concorrente con quella esercitata dalla società.

13.2 Per la valida costituzione dell'assemblea che delibera sull'esclusione e per il calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

13.3 La delibera d'esclusione, opportunamente motivata, deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine, il socio escluso può ricorrere alla procedura multistep prevista dalla clausola compromissoria di cui al successivo art. 34. La richiesta di conciliazione o d'arbitrato sospende gli effetti della delibera d'esclusione fino al verbale di avvenuta conciliazione oppure fino alla data di notifica del lodo al socio escluso.

Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attraverso la procedura di arbitrato di cui al successivo art. 34.

13.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 12, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO III

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 14) - DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

14.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

14.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

14.3 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo art. 15, che nelle forme di cui al successivo art. 16, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

14.4 In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma codice civile, non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

ARTICOLO 15) - DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'

15.1 I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni per le quali l'art. 2479, comma 4, codice civile prevede la obbligatorietà della decisione assembleare.

15.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento

scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato, parere che dovrà essere allegato al documento, affinché i soci ne possano prendere visione;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

15.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato, parere che dovrà essere allegato al documento, affinché i soci ne possano prendere visione;

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione, che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi, le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal

libro soci.

15.4 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

15.5 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

15.6 Le decisioni dei soci, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.

15.7 I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 16) - ASSEMBLEA

16.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 14.2 ai punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

16.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

16.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

16.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il

caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

16.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai sindaci che sono rimasti assenti.

ARTICOLO 17) - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

17.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

18.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

17.4 E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In tal caso, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria tenuta a sensi del precedente art. 16.5) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 18) - DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

18.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

18.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nel libro soci.

18.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del

giorno.

La delega non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

18.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, salvo che per le modifiche per le quali siano richiesti quorum deliberativi più elevati, quali ad esempio quelli di cui al successivo art. 34.5.

18.5 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

18.6 L'assemblea regolarmente costituita a sensi del quarto comma del presente articolo, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dal precedente art. 14.2 punti d) ed e), nei quali delibera a maggioranza assoluta dei presenti e comunque col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e salvo che nel caso di modifiche dell'atto costitutivo, introduttive, modificative o soppressive di clausole compromissorie, in ordine alle quali delibera a maggioranza assoluta dei presenti e comunque col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, a norma dell'art. 34, sesto comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che, con la trasformazione, assumono responsabilità illimitata.

Restano comunque salve le altre disposizioni dell'atto costitutivo che, per particolari delibere, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 19) - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

19.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

19.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicarne le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

19.3 Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale di assemblea, anche se per atto pubblico ricevuto da notaio, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2478 codice civile.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE

ARTICOLO 20) - AMMINISTRAZIONE

20.1 La società può essere alternativamente amministrata:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di diciassette, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina; il numero dei membri nominati in rappresentanza degli Enti Pubblici Territoriali non può essere superiore a cinque nel rispetto, con le modalità e nei limiti della legge 27 dicembre 2006 numero 296 e successive modifiche. La Provincia di Genova e la Camera di commercio di Genova nominano due consiglieri ciascuno. Ai predetti Enti spetta altresì la designazione, tra gli amministratori, del Presidente e del Vice

Presidente, che vengono nominati dall'Assemblea.

20.2 La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci, ai sensi dell'art. 2479 codice civile.

20.3 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

20.4 Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile.

ARTICOLO 21) - NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

21.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.

21.2 La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato, sia in caso di nomina a tempo determinato, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

21.3 Gli amministratori sono rieleggibili.

21.4 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione a sensi del precedente art. 20.1, sub b), se per qualsiasi causa viene meno la metà dei Consiglieri, in caso di numero pari o, la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, l'intero Consiglio decadrà e gli amministratori potranno compiere le sole operazioni di ordinaria amministrazione.

Nel caso vengano a mancare uno o più consiglieri, ma non la maggioranza del Consiglio si applica l'art. 2386 C.C in materia di cooptazione. Nel caso vengano a mancare i rappresentanti nominati dalla Provincia di Genova e quelli nominati dalla Camera di Commercio di Genova, l'intero Consiglio decade.

21.5 Nel caso siano stati invece nominati più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti a sensi del

precedente art. 20.1, sub c), se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori. In tal caso spetterà ai soci, con propria decisione, procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

21.6 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 22) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 23, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

22.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno 5 giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a 2 giorni e non superiore a 5 giorni. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerato come voto contrario.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e al revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;

- la data in cui si è formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara d'essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate e entro 5 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;

- la data in cui si è formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

22.3 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

22.4 Le decisioni degli amministratori, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della società.

22.5 Con la maggioranza di cui al precedente quarto comma, gli amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del consiglio di amministrazione, da adottarsi col metodo collegiale.

ARTICOLO 23) - DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI

23.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, quinto comma, codice civile, ovvero nel caso di cui al precedente art. 22.6, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art. 20.1 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

23.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

a) viene convocato dal presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati agli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle decisioni degli amministratori;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea.

23.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

23.4 E' possibile tener le riunioni del consiglio d'amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati

della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

23.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

23.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

23.7 Il verbale deve indicare la data dell'adunanza, l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti.

23.8 Le decisioni del consiglio di amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza a sensi del successivo art. 36 debbono essere adottate con deliberazione collegiale, a sensi del presente articolo, da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.

23.9 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma codice civile ed a quelle indicate al successivo art. 36, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, le decisioni degli amministratori, che siano stati nominati a sensi del precedente art. 20.1 sub c), debbono essere adottate mediante apposita deliberazione collegiale; a tal fine gli amministratori vengono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni così assunte sono constatate da verbale sottoscritto da almeno un amministratore; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle

decisioni degli amministratori; per quanto riguarda le modalità di convocazione, il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione, si applicano, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente comma, le disposizioni dei precedenti artt. 23.2, 23.3, 23.4.

ARTICOLO 24) - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

24.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge o l'atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

24.2 In particolare è riservata all'assemblea dei soci, a sensi dei precedenti artt. 14.2 e 16.1, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

24.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione (a sensi dell'art. 20.1 sub b), questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 codice civile e di cui al precedente art. 24.1, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

24.4 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 20.1 sub c), i poteri di amministrazione di cui al precedente art. 24.1, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

24.5 Nell'ambito delle attività sociali il Consiglio di Amministrazione potrà formare un Comitato Esecutivo delegando ad esso singole decisioni o settori interi delle proprie attribuzioni.

Il Comitato sarà composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e nomina il Segretario, anche estraneo al Comitato stesso, e dura in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato si riunisce a richiesta del Presidente o di due dei suoi membri senza particolari formalità. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono valide soltanto se adottate con voto unanime di tutti gli intervenuti. Qualora vi sia disaccordo l'argomento verrà discusso in seno al Consiglio di Amministrazione. Delle deliberazioni, a cura del Segretario, sarà tenuto il libro delle adunanze e copia delle stesse verrà fornita al Consiglio di Amministrazione per conoscenza.

La delega di Poteri al Comitato non toglie al Consiglio la facoltà di esercitarli direttamente.

ARTICOLO 25) - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

25.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

25.2 In caso di nomina del consiglio d'amministrazione a sensi del precedente art. 20.1 sub b), la rappresentanza della società spetterà al Presidente e al Vice Presidente, con poteri tra loro disgiunti.

25.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 20.1 sub c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

25.4 La nomina di direttori e di institori spetta all'organo amministrativo.. Per la nomina di procuratori speciali valgono le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

ARTICOLO 26) - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

26.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà

essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

26.2 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

26.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

TITOLO V

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

ARTICOLO 27) - ORGANO DI CONTROLLO

27.1 Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 15, possono eventualmente nominare, alternativamente :

- il collegio sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 28, ovvero
- un revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 29.

27.2 La nomina del collegio sindacale è possibile solo al verificarsi delle condizioni poste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile.

ARTICOLO 28) - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE

28.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 codice civile. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

28.2 I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al

terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

28.3 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile.

28.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

28.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza d'un sindaco, subentrano i supplenti in ordine d'età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione d'integrazione dal sindaco più anziano.

28.6 Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-*bis* codice civile. Esso esercita il controllo contabile sulla società, ad esclusione del caso in cui sia stato nominato un revisore o ricorra l'ipotesi di cui all'art. 2409-*bis*, secondo comma, del codice civile, a norma del quale il controllo contabile sarà esercitato da una società di revisione.

Il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408 codice civile.

28.7 Alternativamente a quanto previsto al comma precedente, con deliberazione ordinaria dei soci o qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 2409 - bis, secondo comma, il controllo contabile sarà esercitato da una società di revisione o da un revisore contabile. In tal fattispecie si applicano le norme in materia di società per azioni in quanto compatibili.

28.8 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di

durata del loro ufficio.

28.9 Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Per le modalità di convocazione del collegio s'applicano le disposizioni dell'art. 23.2 sub a) e b) (con la precisazione che il riferimento al libro delle decisioni degli amministratori deve intendersi sostituito dal riferimento al libro delle decisioni del collegio sindacale). Sono comunque valide le adunanze del collegio sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i sindaci effettivi in carica. E' possibile tener riunioni del collegio sindacale con intervenuti dislocati in luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

28.10 Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

28.11 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

28.12 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

ARTICOLO 29) - REVISORE CONTABILE

29.1 Salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 c.c., il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

29.2 In tal fattispecie si applicano le norme in materia di controllo contabile sancite per le società per azioni in quanto compatibili.

ARTICOLO 30) - AZIONE DI RESPONSABILITA'

30.1 L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 31) - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

31.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.

31.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 15, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 32) - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

32.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

32.2 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

32.3 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33) - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

33.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

33.2 Nel caso di cui al precedente comma 1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 codice civile, ovvero da altre disposizioni di legge o dell'atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art. 2489 codice civile.

33.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Al socio che non ha concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter codice

civile.

33.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

33.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 34) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

34.1 Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, fra la società ed i soci, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal presidente del Consiglio notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della società, su istanza della parte interessata, entro venti giorni dalla richiesta.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà decisa da un arbitro nominato da Presidente del tribunale territorialmente competente con riferimento alla sede della società.

L'arbitro funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

34.2 L'arbitro funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

34.3 L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

34.4 Non possono formare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

34.5 A norma dell'art. 34, sesto comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso, a sensi del precedente art. 11.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 35)

35.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 36)

36.1 Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione nominato a sensi dell'art. 20.1 sub b) o da più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti nominati a sensi dell'art. 20.1 sub c), possono essere adottate dal consiglio stesso o dai suddetti amministratori, in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- l'aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 5.7;
- l'adozione, nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui all'art. 2482-*bis* codice civile;
- l'approvazione del progetto di fusione nei casi e alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* C.C.;

36.2 Si applica la disposizione di cui al precedente art. 23.

36.3 Qualora la società sia amministrata da un amministratore unico nominato a sensi dell'art. 20.1 sub a), le decisioni relative alle materie di cui al precedente comma 1 sono invece riservate in via esclusiva alla assemblea dei soci.

ARTICOLO 37)

37.1 Le norme relative al funzionamento della società si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

ARTICOLO 38)

38.1 Per quanto non previsto nell'atto costitutivo, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.